

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per mancato godimento riposi settimanali - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, legale AMAT.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati dipendenti, due dei quali rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Passiatore e quattro rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Lella, al fine di ottenere il risarcimento danni, rapportato alla retribuzione di una giornata lavorativa, per il mancato godimento di alcuni riposi settimanali nel corso degli anni pregressi:
 - Notaristefano Teresa & figli Udienda 26/01/1998;
 - Gigantiello Bartolomeo " 20/03/1998;
 - Leserri Tommaso " 20/03/1998;
 - Troccoli Oronzo " 16/04/1998;
 - Pacifico Francesco " 14/10/1998;
 - Basile Vincenzo " 14/10/1998;
- Atteso che sussistono fondati motivi per resistere ai giudizi de quibus;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dai dipendenti in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 600.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

18 DIC. 1997

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 22/dicembre/1997

Prot. n° : Dir/ 2976/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Lucibello 23.12.97

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 11 e 18 dicembre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 298 - 302 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 -
311 - 312 - 313 - 314 - 315.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

A.M.A.T. - TARANTO	
Vol. Arto n° 14815	
9.12.97	
Ufficiale Amministrativo F.F.	
Area Informatica	
Area Legale	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tecnica	
Area Regionale	
Area Prod. del Traffico	
Area Segreteria	
Area Contratti	

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO.

Ill.mo Sig. Pretore-Giudice del lavoro.

27086/97

Basile Vincenzo residente in Taranto, ivi elettivamente domiciliato in C.so Italia.n.114 presso lo studio dell'avv. Giovanni Lella che lo rappresenta e difende giusta procura a margine,

M.D.A

1) è dipendente dell'AMAT dal 10/8/73 con la qualifica

3 DIC

e le mansioni riportate negli allegati prospetti paga

2) è stato richiesto, per esigenze aziendali, di lavorare il giorno destinato al riposo settimanale;

3) per tale prestazione: a) non ha goduto di riposo compensativo; b) ha percepito la retribuzione per le ore lavorate con la maggiorazione per il lavoro festivo;

4) in sostanza si è visto sopprimere i riposi settimanali nella misura rilevabile dai conteggi, dai prospetti paga, dai fogli di presenza giornaliera tenuti dall'azienda, dei quali, in caso di contestazione, chiede l'esibizione.

Diritto.

Per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto la materia era regolata dagli artt. 16, 21, 26, 31 e 34 del R.D.L. 19/10/1923, n. 2328.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 150 del 15/12/1967, ha dichiarato costituzionalmente illegittime

Avv. Giovanni Lella
Vi delega a rappresentarmi difendermi nel presente giudizio nella fase esecutiva non pregiudiziale all'appello e di eventuale opposizione, con facoltà sottoscrivere l'atto, di transazione e conciliare, con promesso ratto. AutorizzandoVi, all'occasione in mio nome, a liberatoria. Eleggo domicilio presso il vostro studio.

Basile Vincenzo
e l'autore
Giovanni Lella

Deposita in Cancelleria

27 NOV. 1997

CANCELLIERE

tali norme. Attualmente la materia é regolata dalla legge n. 370 del 22/2/1934 (come depurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 4/2/82), dall'art. 2109 c.c., dalla legge n. 138 del 14/2/58-limitatamente ai trasporti extraurbani-e dall'art. 36 Costituzione.

Tale ultima disposizione stabilisce un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente al riposo settimanale.

L'art. 27 della legge n. 370 del 1934 dichiara illecito il comportamento del datore di lavoro che non concede ai dipendenti un riposo settimanale di 24 ore consecutive.

Da tale illecito e dalla considerazione che tutta la normativa ha lo scopo di tutelare l'integrità psico-fisica del dipendente, discende che il mancato riposo gli produce un danno.

Tale danno non può che essere rapportata, quanto meno, alla retribuzione di una giornata lavorativa, posto che il diritto al riposo valga almeno quanto il diritto al lavoro.

Quantificazione della domanda.

Il ricorrente, all'inizio del rapporto, ha lavorato nei giorni di riposo settimanale indicati nei prospetti paga senza, peraltro, godere di riposo compensativo.

Ha diritto di vedersi corrispondere la somma di L.

13.189.101 come meglio specificato nei conteggi che si esibiscono e notificano unitamente al presente atto.

Conclusioni.

Voglia il sig. Pretore condannare l'AMAT, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Taranto, via C. Battisti, al pagamento, in favore del ricorrente, della sovraspecificata somma di L. 13.189.101 oltre al danno da svalutazione monetaria e agli interessi sulle somme rivalutate;

voglia condannarla, inoltre, al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione. Sentenza munita di clausola.

Produce: prospetti paga e conteggi. Ricorso gerarchico.

In caso di contestazione chiede ordinarsi all'AMAT la esibizione dei libri contabili, paga e matricola e prospetti giornalieri delle presenze. Ammettersi, se del caso, consulenza contabile.

Taranto 21/11/97.

avv. Giovanni Lella



Il Pretore

letto il ricorso;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 14.10.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire p
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 26.11.97

Il Pretore

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto - 1 DIC. 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - CO NOSEICAZIONI

Ad 13/10/1997

Espresso in data 13/10/1997

ha ricevuto in data 13/10/1997

ARMI - legale rappresentante

abitante in Taranto - Via C. Battisti n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

a mani dell'impiegato

addetto alla segreteria, incaricato alla ricezione atti.

Il

Luigi Rafferty
VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

ANNO 1981 BASILE-VINCENZO

UNITARIO

1

MESE	M	FEBBRAIO	RIPOSO	NON	CONTO	3	28,085 =	84,255
"		MARZO	"			1	28,085 =	28,085
"		APRILE	"			1	28,085 =	28,085
"		MAGGIO	"			4	29,200 =	116,800
"		GIUGNO	"			4	29,200 =	116,800
"		LUGLIO	"			2	29,200 =	58,400
"		AGOSTO	"			3	30,551 =	91,653
"		SETTEMBRE	"			3	30,551 =	91,653
"		NOVEMBRE	"			4	31,268 =	125,072
"		DICEMBRE	"			3	31,268 =	93,804
								834,607

ANNO 1982

UNITARIO

MESE	M	GENNAIO	RIPOSO	NON	CONTO	3	31,321 =	93,963
"		FEBBRAIO	"			3	32,037 =	96,111
"		MARZO	"			2	32,037 =	64,074
"		APRILE	"			4	32,037 =	128,148
"		MAGGIO	"			2	32,993 =	65,986
"		GIUGNO	"			2	32,993 =	65,986
"		LUGLIO	"			3	36,103 =	108,309

UNITARIO

MESE M	AGOSTO	RIPOSO NON GODUTO	1	37,138 = £	37,138
h	SETT.	h	4	37,138 = £	148,552
h	OTTOBRE	h	4	37,138 = £	148,552
h	NOVEMBRE	h	3	38,173 = £	114,519
					£ 1.073.486

ANNO 1983

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	39,150 = £	117,450
h	FEBBRAIO	h	1	40,057 = £	40,057
h	MARZO	h	1	40,057 = £	40,057
h	LUGLIO	h	1	40,737 = £	40,737
h	AGOSTO	h	1	42,019 = £	42,019
h	SETT.	h	4	42,019 = £	168,076
h	OTTOBRE	h	1	42,019 = £	42,019
h	DICEMBRE	h	2	42,699 = £	85,398
					£ 575.813

ANNO 1984

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	2	42,699 = £	85,398
	FEBBRAIO		2	43,153 = £	86,306
	APRILE		2	43,153 = £	86,306

MESE M	MAGGIO	RIPOSO NON GODUTO	2	43,606 = £	87,212
"	GIUGNO	"	2	44,841 = £	89,682
"	AGOSTO	"	4	45,294 = £	181,176
"	SETTEMBRE	"	2	45,294 = £	90,588
"	OTTOBRE	"	1	45,294 = £	45,294
"	NOVEMBRE	"	2	45,748 = £	91,496
"	DICEMBRE	"	1	45,748 = £	45,748
					£ 889,206

ANNO 1985

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	2	45,748 = £	91,496
"	FEBBRAIO	"	2	46,202 = £	92,404
"	MARZO	"	3	46,202 = £	138,606
"	APRILE	"	2	46,202 = £	92,404
"	GIUGNO	"	1	47,108 = £	47,108
"	LUGLIO	"	1	47,108 = £	47,108
"	SETT.	"	2	50,303 = £	100,606
"	OTTOBRE	"	2	50,337 = £	100,674
"	DICEMBRE	"	3	50,564 = £	151,692
					£ 862,098

ANNO 1986

UNITARIO

MESE	DA	GENNAIO	RIPOSO	NON	GIOVEDÌ	1	50,564 = £	50,564
"		FEBBRAIO	"			4	50,564 = £	202,256
"		MARZO	"			2	50,564 = £	101,128
"		APRILE	"			2	50,564 = £	101,128
"		MAGGIO	"			4	51,233 = £	204,932
"		GIUGNO	"			3	51,233 = £	153,699
"		AGOSTO	"			5	52,831 = £	264,155
"		SETT.	"			4	52,831 = £	211,324
"		OTTOBRE	"			1	52,831 = £	52,831
"		NOVEMBRE	"			4	53,571 = £	214,284
"		DICEMBRE	"			4	53,562 = £	214,248
								£ 1.770.549

ANNO 1987

UNITARIO

MESE	DA	GENNAIO	RIPOSO	NON	GIOVEDÌ	3	53,562 = £	160,686
"		MARZO	"			3	53,562 = £	160,686
"		APRILE	"			2	54,762 = £	109,524
"		MAGGIO	"			4	55,450 = £	221,800
"		GIUGNO	"			3	55,450 = £	166,350

			UNITARIO	5
MESE	M	RIPOSO NON GODUTO	2	55470 = £ 110,940
"	AGOSTO	"	3	56,486 = £ 169,458
"	SETT.	"	6	56,486 = £ 338,916
"	OTTOBRE	"	4	56,486 = £ 225,944
"	NOVEMBRE	"	4	57,183 = £ 228,732
"	DICEMBRE	"	4	57,183 = £ 228,732
				£ 2.121.768

ANNO 1988			UNITARIO	
MESE	M	RIPOSO NON GODUTO	3	58616 = £ 175848
"	FEBBRAIO	"	5	58,616 = £ 293,080
"	MARZO	"	1	58616 = £ 58616
"	APRILE	"	2	58,616 = £ 117,232
"	MAGGIO	"	2	60,850 = £ 121,700
"	GIUGNO	"	4	60,850 = £ 243,400
"	LUGLIO	"	1	60,851 = £ 60,851
"	AGOSTO	"	2	60,851 = £ 121,702
"	SETT.	"	5	60,851 = £ 304,255
"	OTTOBRE	"	3	60,851 = £ 182,553

0/

6

UNITARIO

MESE M NOVEMBRE RIPOSO NON GODUTO

1

61,598 =

61,598

"

DICEMBRE

"

1

61,598 =

61,598

1.802.433

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO

1

61,899 =

61,899

"

MARZO

"

2

61,899 =

123,798

"

APRILE

"

2

61,899 =

123,798

"

MAGGIO

"

3

62,894 =

188,682

"

LUGLIO

"

1

62,894 =

62,894

"

AGOSTO

"

1

63,966 =

63,966

"

SETTEMBRE

"

1

63,966 =

63,966

"

OTTOBRE

"

2

69,838 =

139,676

"

NOVEMBRE

"

3

70,765 =

212,295

"

DICEMBRE

"

2

70,765 =

141,530

1.182.504

ANNO 1990

UNITARIO

7

MESE M	Gennaio	Riposo non goduto	2	72.013 = £	144.026
"	MARZO	"	1	72.013 = £	72.013
"	APRILE	"	1	72.013 = £	72.013
"	LUGLIO	"	1	73.179 = £	73.179
"	AGOSTO	"	1	73.179 = £	73.179
"	SETT.	"	1	73.179 = £	73.179
"	OTTOBRE	"	1	73.179 = £	73.179
					£ 580.768

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M	Gennaio	Riposo non goduto	2	77.213 = £	154.426
"	FEBBRAIO	"	1	77.213 = £	77.213
"	MARZO	"	1	77.213 = £	77.213
"	GIUGNO	"	3	78.718 = £	236.154
"	LUGLIO	"	2	78.718 = £	157.436
"	AGOSTO	"	1	78.965 = £	78.965
"	SETT.	"	3	78.965 = £	236.895
"	OTTOBRE	"	3	78.965 = £	236.895
"	NOVEMBRE	"	1	80.224 = £	80.224
"	DICEMBRE	"	2	80.224 = £	160.448
					£ 1.495.869

8

RUEPILOSO

Anno 1981 = £ 834,608

" 1982 = £ 1.073.486

" 1983 = £ 575.813

" 1984 = £ 889.206

" 1985 = £ 862.098

" 1986 = £ 1.770.549

" 1987 = £ 2.121.768

" 1988 = £ 1.802.433

" 1989 = £ 1.182.504

" 1990 = £ 580.768

Anno 1991 = £ 1.495.869

£ 13.189.101

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il sign. Troccoli Oronzo, elettivamente

Taranto alla via Sorcinelli 53 (studio avv. Giuseppe Ma-

cri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore

che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del

presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del

suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via

Cesare Battisti n. 657.

A - Il ricorrente e ex dipendente A.M.A.T. con la qualifica
di conducente di linea.

B - Per il periodo 1987 - 1990 gli venne richiesto dalla
convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato
dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-
za di personale: la soppressione del riposo ha comportato la
prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana succes-
siva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e

senza godimento del riposo compensativo. Il fatto, peraltro
notorio, ha riguardato la quasi generalità del personale
pendente, quantomeno sino all'anno 1991/1992.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella
misura che si rileva dai dati dei libri paga e matricola, ri-

Prot. Arrivo n° 14815
del 9.12.91
Dirigente Ammin.vo F.F.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti

76708/97

CP 1A

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo di esecuzione,
ed in quello eventuale di oppo-
sizione, conferendoVi ogni
facoltà di legge, compreso
quella di transigere, quietanza-
re, chiamare in causa terzi,
spiegare domande riconvenzionali,
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio.

Taranto 23/10/92

Speciali Oronzo
è tutto vero

72218

chiesti dal ricorrente in via stragiudiziale e non comunicati dalla società convenuta, dei quali si chiede l'esibizione in giudizio.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corrispondenza della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art. 16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ. modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con istanza del 1997 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva

dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tu-

tela anche dello svolgimento normale delle relazioni familiari e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subjecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30 (*ex plurimis*: Pretura di Milano del 4/12/1984; Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafrasca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990 del

Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare in via generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute, per il periodo indicato in ricorso, per il mancato godimento dei ri-
posi settimanali, in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, nella misura risultante dai libri paga e matricola, dei quali si chiede l'esibizione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

2) disporre con ordinanza il prosieguo del giudizio in ordine all'accertamento del quantum debeatur, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle somme e per le causali di cui al ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

3) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dell'avv. A. Maurizio Passiatore, avvocato/procuratore antistatario;

5) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammetterai prova per interpellato del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi, senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Nola Giovanni, Generali Aldo, Facente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornalieri operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: reclamo gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 23/10/1997

Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sé nella sede della sezione lavoro l'u-

dienza di discussione del 16/4/88 ore 10,00, invitando le
parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notifi-
carsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente
decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 25/6/88

Il Pretore

NARRO

Il Cancelliere

PALELLA

Copia conforme all'originale

Taranto - 1 DIC. 1997



IL CANCELLIERE

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

a mani dell'impiegato Summao Raffaele
addetto alla segreteria, incaricato alla ricezione atti.

2/2/2017

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO.

Ill.mo Sig. Pretore-Giudice del lavoro

Notaristefano Teresa, per se e per il figlio minore

Barnabà Francesco, Barnabà Addolorata e Barnabà Pie

tro, quali eredi di Barnabà Pasquale, elettivamente do **3 DIC. 1997**

miciliati in Taranto, C.so Italia n.114, presso lo stu

dio dell'avv. Giovanni Lella che li rappresenta e di **Avv. Giovanni Lella**

fende giusta procura a margine, Vi delego a rappresentarmi e

per lo corso contraria-espangono difendermi nel presente giudizio

fatto sottoscrivere l'atto, di transigere e conciliare, con promessa di

1) Barnabà Pasquale è stato dipendente dell'AMAT dal ratto. AutorizzandoVi, all'uopo, di

20/10/71 al 1994 con la qualifica di capolinea come rilasciare in mio nome quietanza

risultante dagli allegati prospetti paga; liberatoria. Elegge domicilio

2) è stato richiesto, per esigenze aziendali, di lavo presso il vostro studio.

rare il giorno destinato al riposo settimanale; **Barnabà Addolorata**

3) per tale prestazione: a) non ha goduto di riposo con **Bonobis Rita**

pensativo; b) ha percepito la retribuzione per le ore **sono autografe**

lavorate con la maggiorazione per il lavoro festivo; **all'ufficio**

4) in sostanza si è visto sopprimere i riposi setti

manali nella misura rilevabile dai conteggi, dai pro

spetti paga, dai fogli di presenza giornaliera tenu

ti dall'azienda, dei quali, in caso di contestazione

chiede l'esibizione.

Diritto.

Per il personale addetto ai pubblici servizi di tra

depositata in Cancelleria

IL 6 NOV. 1997

IL CANCELLIERE

sporto la materia era regolata dagli articoli 16, 21
26, 31 e 34 del RDL 19/10/1923, n. 2328.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 150 del 15/12/
1967, ha dichiarato costituzionalmente illegittime
tali norme.

Attualmente la materia è regolata dalla legge n. 370

del 22/2/1934 (come depurata dalla Corte Costituzio-
nale con la sentenza del 4/2/82), dall'art. 2109 c.c.,
dalla legge n. 138 del 14/2/1958 - limitatamente ai tra-
sporti extraurbani - e dall'art. 36 Costituzione.

Tale ultima disposizione stabilisce un vero e proprio
diritto soggettivo del dipendente al riposo setti-
manale.

L'art. 27 della legge n. 370 del 1934 dichiara illecito
il comportamento del datore di lavoro che non con-
cede ai dipendenti un riposo settimanale di 24 ore
consecutive.

Da tale illecito e dalla considerazione che tutta la
normativa ha lo scopo di tutelare l'integrità psico-
fisica del dipendente, discende che il mancato riposo
gli produce un danno.

Tale danno non può che essere rapportato, quanto me-
no, alla retribuzione di una giornata lavorativa, po-
sto che il diritto al riposo valga almeno quanto il
diritto al lavoro.

Quantificazione della domanda.

Il ricorrente, dall'inizio del rapporto, ha lavorato nei giorni di riposo settimanale indicati nei prospetti paga senza, veraltro, godere di riposo compensativo.

Ha diritto di vedersi corrispondere la somma di lire 9.701.323 come meglio specificato nei conteggi che si esibiscono e notificano unitamente al presente atto.

Conclusioni.

Voglia il sig. Pretore condannare l'AMAT, in persona del legale rappresentante, corrente in Taranto, via C. Battisi n. 657, al pagamento, in favore dei ricorrenti, della sovraspecificata somma di L. 9.701.323 oltre al danno da svalutazione monetaria e agli interessi di legge; voglia condannarla, inoltre, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario: munire la sentenza di clausola provvisoria.

Produce: prospetti paga, conteggi, due lettere interrattive della prescrizione, stato di famiglia, certificato di morte.

In caso di contestazione chiede ammettersi consulenza contabile.

Taranto li 6/11/97.

avv. Giovanni Della

IL PRETORE,

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza, fissa l'udienza di discussione per il giorno

. 26-1-98 ore 10 col seguito

ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata a parte convenuta, a cura dei ricorrenti entro 10 giorni da oggi.

Taranto li 14-11-97

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto - 1 DIC. 1997



IL CANCELLIERE
CORTE APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

NOTIFICAZIONI

Ad istanza di

o sotto

scritto a

ufficio,

ho notificato

ANIT - legale rappresentante

abitante in Taranto

E. Battist

657

mediante consegna

a mani.

a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

VITO TAMBORRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

ANNO 1981-BARNABA-PASQUALE

1

UNITARIO			
MESE	M	FEBBRAIO	RIPOSO NON SOGGETTO
3	27.403=	£	82.209
1	MARZO	27.403=	£ 27.403
3	LUGLIO	28.518=	£ 85.554
3	AGOSTO	29.314=	£ 87.942
1	SETT.	29.314=	£ 29.314
4	OTTOBRE	29.314=	£ 117.256
3	NOVEMBRE	30.570=	£ 91.710
£ 521.388			

ANNO 1982

UNITARIO			
MESE	M	GENNAIO	RIPOSO NON SOGGETTO
3	30.623=	£	91.869
3	FEBBRAIO	31.339=	£ 94.017
3	MARZO	31.339=	£ 94.017
5	APRILE	31.339=	£ 156.695
2	MAGGIO	32.295=	£ 64.590
2	AGOSTO	36.208=	£ 72.416
4	SETT.	36.208=	£ 144.832
2	OTTOBRE	36.208=	£ 72.416

2

UNITARIO

MESE M NOVEMBRE RIPOSO NON SOGGETTO 4 37.244 = £ 148.976

" DICEMBRE " 4 37.244 = £ 148.976

£ 1.088.801

ANNO 1983

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOGGETTO 3 38.169 = £ 114.507

" MARZO " 1 39.075 = £ 39.075

" APRILE " 2 39.075 = £ 78.150

" MAGGIO " 4 39.755 = £ 159.020

" GIUGNO " 1 39.755 = £ 39.755

" LUGLIO " 2 39.755 = £ 79.510

" AGOSTO " 1 40.209 = £ 40.209

" OTTOBRE " 1 40.209 = £ 40.209

" DICEMBRE " 1 41.639 = £ 41.639

£ 632.074

ANNO 1984

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOGGETTO 4 41.639 = £ 166.556

" FEBBRAIO " 1 42.092 = £ 42.092

" APRILE " 1 42.092 = £ 42.092

£ 250.740

ANNO 1985

UNITARIO

MESE M APRILE RIPOSO NON GODUTO 1 45018 = £ 45,018

" LUGLIO " 1 45,924 = £ 45,924

" SETT. " 1 48152 = £ 48,152

£ 140,000

ANNO 1986

UNITARIO

MESE M AGOSTO RIPOSO NON GODUTO 2 51350 = £ 102,700

" SETT. " 1 51,350 = £ 51,350

" DICEMBRE " 1 52,068 = £ 52,068

£ 206,118

ANNO 1987

UNITARIO

MESE M OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO 1 56,486 = £ 56,486

" NOVEMBRE " 1 58,199 = £ 58,199

" DICEMBRE " 4 58,199 = £ 232,796

£ 347,481

ANNO 1988

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 2 59,689 = £ 119,378

" FEBBRAIO " 2 59,689 = £ 119,378

" MARZO " 4 59,689 = £ 238,756

£

0/0

4

UNITARIO

MESE M	APRILE	RIPOSO NON SODUTO	2	59,689 =	119,378
h	MAGGIO	h	3	61,923 =	185,769
h	GIUGNO	h	1	61,923 =	61,923
h	LUGLIO	h	2	61,924 =	123,848
h	AGOSTO	h	4	61,924 =	247,696
h	SETT.	h	2	61,924 =	123,848
h	OTTOBRE	h	2	61,924 =	123,848
h	NOVEMBRE	h	1	62,671 =	62,671
					1.526.493

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON SODUTO	2	62,971 =	125,942
h	FEBBRAIO	h	4	62,971 =	251,884
h	MARZO	h	1	62,971 =	62,971
h	APRILE	h	1	62,971 =	62,971
h	MAGGIO	h	2	63,967 =	127,934
h	GIUGNO	h	1	63,967 =	63,967
h	LUGLIO	h	2	63,966 =	127,932
h	AGOSTO	h	2	63,966 =	127,932
h	SETT.	h	2	63,966 =	127,932

UNITARIO

MESE M OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO	3	69838 = £	209,514
h NOVEMBRE h	3	71012 = £	213,036
h DICEMBRE h	1	71012 = £	71,012

£ 1.573.027

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	72260 = £	216,780
h FEBBRAIO h	3	72260 = £	216,780
h MARZO h	2	72260 = £	144,520
h APRILE h	1	72260 = £	72,260
h MAGGIO h	3	73426 = £	220,278
h GIUGNO h	2	73426 = £	146,852
h LUGLIO h	1	73426 = £	73,426
h AGOSTO h	3	73426 = £	220,278
h SETT. h	2	73,426 = £	146,852
h OTTOBRE h	1	73,426 = £	73,426
h DICEMBRE h	1	74,519 = £	74,519

£ 1.605.971

RIEPILOGO

Anno 1981 = £ 521388

" 1982 = £ 1.088.804

" 1983 = £ 632.074

" 1984 = £ 250.740

" 1985 = £ 140.000

" 1986 = £ 206.118

" 1987 = £ 347.481

" 1988 = £ 1.526.493

" 1989 = £ 1.573.027

" 1990 = £ 1.605.971

" 1991 = £ 1.013.607

Anno 1992 = £ 795.520

£ 9.701.323

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO.

Ill.mo Sig. PRETORE - Giudice del lavoro.

LESEAI TOMMASO - elettivamente domiciliato
in Taranto, via Medaglie d'Oro n. 80, presso lo studio
dell'avv. Giovanni Lella che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine, (SS/SA) 100

esponente di SS/SA 100

fatto

1) è dipendente dell'Azienda Municipalizzata Trasporti

Taranto (AMAT) dalla 1941 con la qualifica e le

mansioni riportate negli allegati prospetti paga;

2) è stato richiesto, per esigenze aziendali, di lavora

re il giorno destinato al riposo settimanale;

3) per tale prestazione: a) non ha goduto di riposo com

pensativo; b) ha percepito la retribuzione per le ore

lavorate con la maggiorazione per il lavoro festivo;

4) in sostanza si è visto sopprimere i riposi settima

nali nella misura rilevabile dai conteggi, dai prospet

ti paga, dai fogli di presenza giornaliera tenuti dal

l'azienda, dei quali, in caso di contestazione, chiede

l'esibizione.

Diritto.

Per il personale addetto ai pubblici servizi di tra

sporto la materia era regolata dagli artt. 16, 21, 26,

31 e 34 del R.D.L. 19/10/1923, n. 2328.

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 14814	
del 9.12.97	
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

3 DIC. 1997

AVV. Giovanni Lella
Vi delego a rappresentarmi
difendermi nel presente giudizio
nella fase esecutiva nonché
giudizio di appello e di eventuale
opposizione, con facoltà
sottoscrivere l'atto di transazione
e conciliare, con promesso
rate. AutorizzandoVi, all'uopo, a
rilasciare in mio nome quietanza
liberatoria. Eleggo domicilio
presso il vostro studio.

Leonor Tommaso
s' autentica
Aut. Filice

depositata in Cancelleria
31 DIC. 1997
CANCELLIERE

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.150 del 15/12/1967, ha dichiarato costituzionalmente illegittime tali norme. Attualmente la materia è regolata dalla L.n.370 del 22/2/1934 (come depurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 4/2/82), dall'art.2109 c.c., dalla legge n.138 del 14/2/58-limitatamente ai trasporti extraurbani-e dall'art.36 Costituzione.

Tale ultima disposizione stabilisce un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente al riposo settimanale.

L'art.27 della legge n.370 del 1934 dichiara illecito il comportamento del datore di lavoro che non concede ai dipendenti un riposo settimanale di 24 ore consecutive.

Da tale illecito è dalla considerazione che tutta la normativa ha lo scopo di tutelare l'integrità psico-fisica del dipendente, discende che il mancato riposo gli procura un danno. Tale danno non può che essere rapportato, quanto meno, alla retribuzione di una giornata lavorativa, posto che il diritto al riposo valga almeno quanto il diritto al lavoro.

Quantificazione della domanda.

Il ricorrente, dall'inizio del rapporto di lavoro

nei giorni di riposo settimanale indicati nei prospetti paga senza, peraltro, godere di riposo compensativo.

Ha diritto di vedersi corrispondere la somma di lire

10.685.348 come meglio specificato nei conteggi che si esibiscono e notificano unitamente al presente atto.

Conclusioni.

Voglia il sig. Pretore condannare l'AMAT, in persona

del legale rappresentante pro-tempore, corrente in

Taranto, via C. Battisti, al pagamento, in favore del ri

corrente, della sovraspecificata somma di L. 10.685.348

oltre al danno da svalutazione monetaria e agli interessi sulle somme rivalutate;

voglia condannarla, inoltre, al pagamento delle spese

e competenze di lire con distrazione in favore del

sottoscritto procuratore, anticipatario;

munire la sentenza di clausola provvisoria.

Produce: prospetti paga e conteggi.

In caso di contestazione chiede ordinarsi all'AMAT

l'esibizione dei libri contabili, paga, matricola e

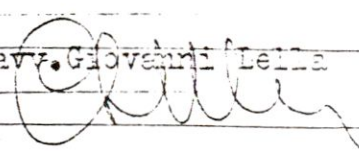
prospetti giornalieri delle presenze. Ammettersi, se del

caso, consistenza contabile.

Taranto li

31/10/97 (31/10/97)

avv. Giovanni Lella



Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 20-3-98
ore 10 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 17-11-97

Il Pretore

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto - 1 DIC. 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO

LECCE

SEZIONE DISTACCATTA

RICCAZIONE

Ad

sotto-

scritto

ufficio,

ho notificato il

AMAT - lefele lefele sententi

abitante in Taranto

C. Bellini

65%

mediante consegna di copia e dell'originale

a mani.

a mani dell'impiegato

addetto alla segreteria, incaricato alla ricezione atti.

"

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNIP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

ANNO 87 LESERRI TOMMASO

UNITARIO

1^o

MESE DI OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO 5 57.505 = £ 287.500

" NOVEMBRE " 4 58.199 = £ 232.796

" DICEMBRE " 4 58.199 = £ 232.796

£ 753.092

ANNO 1988

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 4 59.689 = £ 238.756

" FEBBRAIO " 4 59.689 = £ 238.756

" MARZO " 3 59.689 = £ 179.067

" APRILE " 3 59.689 = £ 179.067

" MAGGIO " 4 61.923 = £ 247.692

" GIUGNO " 3 61.923 = £ 185.769

" LUGLIO " 3 61.923 = £ 185.769

" AGOSTO " 4 61.924 = £ 247.696

" SETT. " 2 61.924 = £ 123.848

" OTTOBRE " 4 61.924 = £ 247.696

" NOVEMBRE " 4 62.671 = £ 250.684

" DICEMBRE " 5 62.671 = £ 313.355

£ 2.638.155

2.º

ANNO 1989

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	62.971 = £	62.971
h FEBBRAIO h	5	62.971 = £	314.855
h APRILE h	2	62.971 = £	125.942
h MAGGIO h	3	63.967 = £	191.901
h GIUGNO h	3	63.967 = £	191.901
h LUGLIO h	3	64.213 = £	192.639
h AGOSTO h	3	64.213 = £	192.639
h SETT. h	3	64.213 = £	192.639
h OTTOBRE h	5	70.650 = £	353.250
h NOVEMBRE h	4	71.598 = £	286.392
h DICEMBRE h	3	71.598 = £	214.794
			£ 2.319.923

ANNO 1990

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	5	72.846 = £	364.230
h FEBBRAIO h	5	72.846 = £	364.230
h MARZO h	2	72.846 = £	145.692
h APRILE h	5	72.846 = £	364.230
h MAGGIO h	1	74.036 = £	74.036

UNITARIO

3°

MESE	M	GIUGNO	RIPOSO	NON	GODUTO		
	h		h			4	74.036 = £ 296.144
	h	LUGLIO		h		1	74.036 = £ 74.036
	h	AGOSTO		h		4	74.036 = £ 296.144
	h	SETTE		h		3	74.036 = £ 222.108
	h	OTTOBRE		h		5	74.036 = £ 370.180
	h	NOVEMBRE		h		4	75.152 = £ 300.608
	h	DICEMBRE		h		3	75.152 = £ 225.456
							£ 3.097.094

ANNO 1991

UNITARIO

MESE	M	GENNAIO	RIPOSO	NON	GODUTO		
	h					4	77.460 = £ 309.840
	h	FEBBRAIO		h		4	77.460 = £ 309.840
	h	MARZO		h		2	77.460 = £ 154.920
	h	APRILE		h		4	77.460 = £ 309.840
	h	MAGGIO		h		2	78.965 = £ 157.930
	h	GIUGNO		h		5	78.965 = £ 394.825
	h	LUGLIO		h		3	79.953 = £ 239.859
							£ 1.877.054

SEQUE

RIEPILOSO

ANNO 1987 = £ 753.092

" 1988 = £ 2.638.155

" 1989 = £ 2.319.923

" 1990 = £ 3.097.094

ANNO 1991 = £ 1.877.054

£ 10.685.318

74100 TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO.

Ill.mo Sig. PRETORE - Giudice del lavoro.

Gigantiello Bartolomeo elettivamente domiciliato
in Taranto, via Medaglie D'Oro n. 80, presso lo studio
dell'avv. Giovanni Lella che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine, (S.S.C.)

fatto

- 1) è dipendente dell'Azienda Municipalizzata Trasporti
Taranto (AMAT) dalle 19/8/89 con la qualifica e le
mansioni riportate negli allegati prospetti paga;
 - 2) è stato richiesto, per esigenze aziendali, di lavora-
re il giorno destinato al riposo settimanale;
 - 3) per tale prestazione: a) non ha goduto di riposo com-
pensativo; b) ha percepito la retribuzione per le ore
lavorate con la maggiorazione per il lavoro festivo;
 - 4) in sostanza si è visto sopprimere i riposi settima-
nali nella misura rilevabile dai conteggi, dai prospet-
ti paga, dai fogli di presenza giornaliera tenuti dal-
l'azienda, dei quali, in caso di contestazione, chiede
l'esibizione.
- Diritto. Per il personale addetto ai pubblici servizi di tra-
sporto la materia era regolata dagli artt. 16, 21, 26,
31 e 34 del R.D.L. 19/10/1923, n. 2328.

Prot. Arrivo n° 24201
del 9.12.97
Dirigente Ammin.vo F.F. ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐

CAV
2/4

Mod. A

LAVORO

5.920

3 DIC 1997

AVV. Giovanni Lella
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente giudizio
nella fase esecutiva nonché nel
giudizio di appello e di eventua-
le opposizione, con facoltà di
sottoscrivere l'atto di transazione
e conciliare, con promessa di
ratto. AutorizzandoVi, all'uopo, di
rilasciare in mio nome quietanza
liberatoria. Eleggo domicilio
presso il vostro studio.

depositata in Cancelleria
il 31 DIC 1997
X CANCELLIERE

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.150 del 15/12/1967, ha dichiarato costituzionalmente illegittime tali norme. Attualmente la materia è regolata dalla L.n.370 del 22/2/1934 (come depurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 4/2/82), dall'art.2109 c.c., dalla legge n.438 del 14/2/58 limitatamente ai trasporti extraurbani e dall'art.36 Costituzione.

Tale ultima disposizione stabilisce un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente al riposo settimanale.

L'art.27 della legge n.370 del 1934 dichiara illecito il comportamento del datore di lavoro che non concede ai dipendenti un riposo settimanale di 24 ore consecutive.

Da tale illecito è dalla considerazione che tutta la normativa ha lo scopo di tutelare l'integrità psico-fisica del dipendente, discende che il mancato riposo gli produce un danno.

Tale danno non può che essere rapportato, quanto meno, alla retribuzione di una giornata lavorativa, posto che il diritto al riposo valga almeno quanto il diritto al lavoro.

Quantificazione della domanda.

Il ricorrente, dall'inizio del rapporto, ha lavorato

nei giorni di riposo settimanale indicati nei prospetti paga senza, peraltro, godere di riposo compensativo.

Ha diritto di vedersi corrispondere la somma di lire

3.849.083

come meglio specificato nei con-

teggi che si esibiscono e notificano unitamente al presente atto.

Conclusioni.

Voglia il sig. Pretore condannare l'AMAT, in persona

del legale rappresentante pro-tempore, corrente in

Taranto, via C. Battisti, al pagamento, in favore del ri-

corrente, della sovraspecificata somma di L. 3.849.083

oltre al danno da svalutazione monetaria e agli interessi sulle somme rivalutate;

voglia condannarla, inoltre, al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del

sottoscritto procuratore, anticipatario;

munire la sentenza di clausola provvisoria.

Produce: prospetti paga e conteggi.

In caso di contestazione chiede ordinarsi all'AMAT

l'esibizione dei libri contabili, paga, matricola e

prospetti giornalieri delle presenze. Annullarsi, se del

caso, consulenza contabile.

Fatto li 13/10/93. 31/10/97.

avv. Giovanni Della



Il Pretore

letto il ricorso;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 70-3-98
ore 10 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 12-11-97

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto - 1 DIC. 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE CIVILE PRIMA

Al ... sotto-

scritto ... ufficio,

ho ricevuto il p...

AMAT - legale soffre, sentito

abitante in Taranto-Via E. Belloni n. 677

mediante consegna di copia conforme all'original

a mani.

a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

9/12/97

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNIP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO

ANNO 1983 - GIGANTIELLO - BARTOLOMEO

1

		UNITARIO	
MESE M	RIPOSO NON GODUTO	2	38.360 = £ 76.720
"	APRILE	1	38.360 = £ 38.360
"	LUGLIO	1	39.040 = £ 39.040
"	AGOSTO	3	39.493 = £ 118.479
"	SETT.	2	39.493 = £ 78.986
"	DICEMBRE	1	40.173 = £ 40.173
			£ 391.758

ANNO 1984

		UNITARIO	
MESE M	RIPOSO NON GODUTO	1	40.173 = £ 40.173
"	FEBBRAIO	1	40.627 = £ 40.627
"	AGOSTO	2	42.768 = £ 85.536
"	SETT.	1	42.768 = £ 42.768
			£ 209.104

ANNO 1985

MESE M	RIPOSO NON GODUTO	1	44.485 = £ 44.485
"	GIUGNO	1	45.392 = £ 45.392
"	LUGLIO	1	45.392 = £ 45.392
"	SETT.	1	47.577 = £ 47.577
			£ 182.846

ANNO 1986

UNITARIO

2-A

MESE DI OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO 1 | 49.876 = £ 49.876

ANNO 1987

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 1 | 51.552 = £ 51.552

h AGOSTO h 4 | 53.360 = £ 213.440

h SETT. h 4 | 53.360 = £ 213.440

h OTTOBRE h 1 | 53.360 = £ 53.360

h NOVEMBRE h 2 | 54.058 = £ 108.116

£ 639.908

ANNO 1988

UNITARIO

MESE DI GIUGNO RIPOSO NON GODUTO 1 | 57.555 = £ 57.555

h LUGLIO h 1 | 57.556 = £ 57.556

h AGOSTO h 4 | 57.556 = £ 230.224

h SETT. h 3 | 57.556 = £ 172.668

£ 518.003

ANNO 1989

UNITARIO

MESE DI NOVEMBRE RIPOSO NON GODUTO 1 | 66.512 = £ 66.512

ANNO 1990

UNITARIO

3

MESE	M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	2	67.761 = €	135.522
"		FEBBRAIO	"	1	67.761 = €	67.761
"		MARZO	"	4	67.761 = €	271.044
"		APRILE	"	3	67.761 = €	203.283
"		MAGGIO	"	1	68.926 = €	68.926
"		GIUGNO	"	1	68.926 = €	68.926
"		NOVEMBRE	"	1	70.019 = €	70.019
						€ 885.481

ANNO 1991

UNITARIO

MESE	M	APRILE	RIPOSO NON GODUTO	2	73.314 = €	146.628
"		AGOSTO	"	1	74.787 = €	74.787
"		NOVEMBRE	"	1	76.020 = €	76.020
						€ 297.435

ANNO 1992

UNITARIO

MESE	M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	76.020 = €	76.020
"		MAGGIO	"	1	76.020 = €	76.020
"		GIUGNO	"	2	76.020 = €	152.040
"		LUGLIO	"	1	76.020 = €	76.020
"		AGOSTO	"	1	76.020 = €	76.020

0

UNITARIO

ESE M SETTEMBRE RIPOSO NON CONDOTO	1	76020	76020	4
" OTTOBRE "	1	76020	76020	
				£ 608.160

RIEPILOGO

ANNO 1983 =	£	391.758
" 1984 =	£	209.104
" 1985 =	£	182.846
" 1986 =	£	49.876
" 1987 =	£	639.908
" 1988 =	£	518.003
" 1989 =	£	66.512
" 1990 =	£	885.481
" 1991 =	£	297.435
ANNO 1992 =	£	608.160
		£ 3.849.083

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il sign. Pacifico Francesco, nato il 3/9/1957 - elettiva

mente domiciliato in Taranto alla via Sorcine Li 53 (studio

avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Mau-

rizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato

a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del

suo legale rappresentante il ricorrente in Taranto alla via

Cesare Battisti n. 657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di

conducente di linea.

B - Per il periodo 1983 - 1991 gli venne richiesto dalla

convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato

dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-

za di personale: la soppressione del riposo ha comportato la

prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana succes-

siva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e

senza godimento del riposo compensativo. Il fatto, peraltro

notorio, ha riguardato la quasi generalità del personale di-

pendente, quantomeno sino all'anno 1991/1992.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella

misura che si rileva dai conteggi allegati e correlativi ce-

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	14816
del	9.12.97
Dirigente Ammin. vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

26208/92

Col 1A

CH

fr

Cronologico

Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quistanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Taranto 23/10/97

[Signature]
E. Passiatore

[Signature]
Zehle

dolini paga.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art. 16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ. modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con reclamo gerarchico del 1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al

godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della

norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familiari e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, cui consegue a favore del ricorrente la complessiva somma di £. 3.692.742=, come da conteggi allegati (*ex plurimis*: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s. p. a. ; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M. ; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990 del

Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

- 1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente al pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente per il mancato godimento dei riposi settimanali, in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, per il periodo non coperto dalla prescrizione ordinaria, nella misura di £. 3.692.742= risultante dai conteggi allegati e correlativi cedolini paga, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- 2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dell'avv. A. Maurizio Passiatore, avvocato/procuratore antistatario;
- 5) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresen-

tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub
a-b-c della narrativa, che qui si abbiano per integralmente
richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero
che". All'occorrenza prova per testi, senza inversione
dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i
sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo,
Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Anto-
nio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare
nell'assegnando termine. In caso di contestazione, ordinarsi
a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matrico-
la e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni
ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.
Si deposita: reclamo gerarchico; conteggio e cedolini paga;
copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore
autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamen-
te riservata.

Taranto li 23/10/1997

Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'u-
dienda di discussione del 14/10/98 ore 10,00, invitando le
parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notifi-
carsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente

decreto a cura del ricorrente.

Taranto li

26/11/92

Il Pretore

BOARRELLI

Il Cancelliere

PA RIVOLI

Copia conforme all'originale

Taranto

1 DIC. 1992



IL CANCELLIERE

ANNO 1983 - PACIFICO - FRANCESCO

1

			UNITARIO	
MESE	M	GIUGNO RIPOSO NON SOBUTO	1	39.040 = £ 39.040
"	LUGLIO	"	3	39.040 = £ 117.120
"	AGOSTO	"	4	39.493 = £ 157.972
"	SETT.	"	4	39.493 = £ 157.972
"	OTTOBRE	"	1	39.493 = £ 39.493
"	NOVEMBRE	"	2	40.173 = £ 80.346
"	DICEMBRE	"	1	40.173 = £ 40.173
				£ 632.116

ANNO 1984			UNITARIO	
MESE	M	GENNAIO RIPOSO NON SOBUTO	3	40.173 = £ 120.519
"	MARZO	"	1	40.627 = £ 40.627
"	APRILE	"	1	40.627 = £ 40.627
"	SETTEMBRE	"	1	42.768 = £ 42.768
"	OTTOBRE	"	1	42.768 = £ 42.768
"	NOVEMBRE	"	2	43.222 = £ 86.444
				£ 373.753

2

ANNO 1985			VALORI	
MESE	M	RIPOSO NON GODUTO	1	43676 = £ 43676
"	APRILE	"	1	44.485 = £ 44.485
"	MAGGIO	"	3	45.392 = £ 136.176
"	GIUGNO	"	3	45.392 = £ 136.176
"	LUGLIO	"	2	45.392 = £ 90.784
"	AGOSTO	"	1	47.577 = £ 47.577
"	SETT.	"	4	47.577 = £ 190.308
"	OTTOBRE	"	2	47.577 = £ 95.154
"	NOVEMBRE	"	2	47.803 = £ 95.606
"	DICEMBRE	"	1	47.803 = £ 47.803
				<u>£ 927.745</u>

UNITARIO

ANNO 1988		CONTABILI	
MESE	M GENNAIO RIPOSO NON COBUTO	1	47.803 = £ 47.803
"	MARZO	2	47.803 = £ 95.606
"	APRILE	2	47.803 = £ 95.606
"	AGOSTO	1	49.876 = £ 49.876
			<u>£ 288.891</u>

ANNO 1988

3

			UNITARIO	
MESE	M	RIPOSO NON GODUTO	1	53340 = £ 53340
"	LUGLIO	"	3	53360 = £ 160080
"	SETT.	"	2	53360 = £ 106720
"	NOVEMBRE	"	2	54058 = £ 108116
				£ 428.256

ANNO 1989

UNITARIO

MESE	M	RIPOSO NON GODUTO	2	66512 = £ 133024
------	---	-------------------	---	------------------

ANNO 1990

UNITARIO

MESE	M	RIPOSO NON GODUTO	1	67761 = £ 67761
"	MARZO	"	2	67761 = £ 135522
"	APRILE	"	3	67761 = £ 203283
"	LUGLIO	"	2	68926 = £ 137852
"	OTTOBRE	"	1	68926 = £ 68926
"	DICEMBRE	"	1	70019 = £ 70019
				£ 683.363

ANNO 1991

UNITARIO

4

MESE DI AGOSTO RIPOSO NON SOLOTO	1	74787 = £	74787
" SETTE "	1	74787 = £	74787
" NOVEMBRE "	1	76020 = £	76020
			<u>£ 225,594</u>

RIEPILOGO

ANNO	1983 = £	532,116
	1984 = £	373,753
	1985 = £	927,745
	1986 = £	288,891
	1987 = £	428,256
	1989 = £	133,024
	1990 = £	683,363
ANNO	1991 = £	225,594
		<u>£ 3.692.742</u>

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

e mani dell'Implegato Severino Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

N. 9/12/1997

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO